



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1753 del 12/05/2025

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PADIGLIONE PONTI-GUARDIA: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILIZIA GENERALE S.R.L. – IMPORTO € 16.000,00 – DURATA 200 GIORNI – FINANZIAMENTO PREVISTO NEL QUADRO ECONOMICO GENERALE APPROVATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 4025 DEL 26.11.2024.
CIG: B24C0D39ED – CUP: C42C23000130005**

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che:

- con decreto del Direttore Generale n. 2189 del 27.06.2024 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso Padiglione Ponti-Guardia", per un importo a base di gara di € 6.874.930,97 (oltre I.V.A.) di cui € 158.238,53 per oneri per la sicurezza ed € 1.626.891,34 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;
- a seguito di esperimento di procedura aperta, con decreto del Direttore Generale n. 4025 del 26.11.2024 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. per il prezzo complessivo di € 6.788.913,33 in seguito all'offerta del ribasso dell'1,69% ed è stato approvato il quadro economico generale dell'intervento rideterminato a seguito del ribasso conseguito;
- in data 19.02.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- in data 03.03.2025 si è provveduto alla consegna dei lavori, lavori tuttora in corso;

PRESO ATTO che:

- con pec del 29.04.2025 (prot. 17546-E del 30.04.2025) integrata con pec del 06.05.2025 (prot. 18098-E del 06.05.2025) è pervenuta dall'IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. richiesta di autorizzazione al subappalto per l'esecuzione di opere edili (categoria OG1) alla ditta EDILIZIA GENERALE S.R.L., con sede in Via Vincenzo Bellini, 1 – 20095 Cusano Milanino (MI) – codice fiscale e partita I.V.A. 13383780965, per un importo di € 16.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 161,62;
- il suddetto importo trova copertura nel quadro economico generale approvato con decreto del Direttore Generale n. 4025 del 26.11.2024;

VISTO l'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, che dispone che:

- ai fini del richiamato articolo è considerato subappalto di lavori qualsiasi contratto avente a oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- l'affidatario comunichi alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,



l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e comunica, altresì, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;

- è fatto obbligo acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 2;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, risultano verificate le seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta ha indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore ha trasmesso la documentazione circa il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- l'appaltatore ha trasmesso la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

DATO ATTO, altresì che:

- sono state acquisite le informazioni di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari";
- sono stati acquisiti d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva e il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed è stata verificata, presso il casellario informatico ANAC, l'assenza di annotazioni riservate ostative;

PRESO ATTO, come da documentazione allegata in atti 1.6.04/2025-5 e dai punti espressi precedentemente, che sussistono tutte le condizioni di legge per provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'arch. Mariangela Russo che, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale ing. Santo De Stefano, con la proposta del presente provvedimento, ne dichiara la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di autorizzare il subappalto di cui in premessa secondo la richiesta presentata dall'IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. per l'esecuzione di opere edili (categoria OG1) alla ditta EDILIZIA GENERALE S.R.L., con



sede in Via Vincenzo Bellini, 1 – 20095 Cusano Milanino (MI) – codice fiscale e partita I.V.A. 13383780965, per un importo di € 16.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 161,62, che trova copertura nel quadro economico generale approvato con decreto del Direttore Generale n. 4025 del 26.11.2024;

2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non derivano oneri a carico del BPE;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)**